




International Romani Union
The office of the IRU President
Stanisław Stankiewicz



STATUTO-QUADRO
DEL POPOLO RROM
NELL'UNIONE EUROPEA

STATUTO-QUADRO DEL POPOLO RROM NELL'UNIONE EUROPEA

Documento redatto da:
Rromani Activists' Network
on Legal and Political Issues (RANELPI)
Appoggio della Presidenza del Unione Rromani Internazionale – maggio 2009

Anche se destinato inizialmente all'Unione europea, questo documento rappresenta una guida importante per tutte le Istituzioni nazionali e internazionali ed è riproposto in un momento cruciale. Ci troviamo, in effetti, in una fase critica dei processi europei. Vi è attualmente una notevole consapevolezza da parte delle Organizzazioni intergovernative europee (Unione europea, Consiglio d'Europa e OSCE) riguardo alla necessità prendere seriamente in considerazione le istanze del popolo Rrom e di trattarle in modo efficace. In questo contesto, è un contributo nato dall'interno il progetto di uno Statuto Quadro del popolo Rrom nell'Unione europea, redatto otto anni fa grazie a una rete di attivisti Rrom e non-Rrom, analizzato da specialisti del diritto internazionale e progressivamente aggiornato. Uno dei suoi punti focali è la considerazione della gente Rrom come un segmento della realtà europea e dei singoli individui Rrom come cittadini attivi, protagonisti di tale realtà. Numerosi punti dello Statuto Quadro sono di fatto già implementati nella pratica di alcuni Stati membri europei. Il proposito dello Statuto Quadro è tuttavia quello di attribuire a tale pratica una forma giuridica, per semplificare i rapporti e le interazioni fra le parti, ridurre il rischio di regressione a condizioni precedenti, meno favorevoli ai Rrom e promuovere una ragionevole armonizzazione delle politiche relative ai Rrom nell'Unione europea.

INDICE

PREAMBOLO	6
PRIMA PARTE: PRINCIPI GENERALI	7
Capitolo 1 Definizioni	7
1 Identità nazionali in Europa	7
2 Cittadini e residenti	7
3 Identità nazionali e nazioni-perno	8
4 Armonia fra le componenti nazionali	8
Capitolo 2 L'identità nazionale Rrom	8
1 Identità nazionale senza territorio compatto	8
2 Entrata nell'Unione europea di nuove identità nazionali senza territorio compatto	9
3 Nozione di "Zingaro/Zigeuner" e "Gypsy"	9
4 La "Nazione Rrom", come essa definisce se stessa	9
5 La nazione Rrom, come non si definisce	10
6 La nazione Rrom nell'Unione europea	10
7 Nozioni di Rrom, Sinto e Kalo	11
8 Solidarietà trasversali	12
Capitolo 3 Nozione d'identità composita	12
1 Identità individuale complessa e flessibile	12

2	Identità nazionali complesse e flessibili	13
3	La gnossodiversità	13
4	Sinergie e conflitti tra i sistemi culturali	14
SECONDA PARTE: RISOLUZIONI PARTICOLARI D'AZIONE		15
Capitolo 4 Cittadinanza		15
1	Identità nazionale senza territorio compatto	15
Capitolo 5 Educazione e ricerca		15
1	Educazione alla conoscenza e al rispetto reciproci	15
2	Istruzione specifica della gioventù Rrom	16
3	Condizioni di vita	16
4	Preparazione di quadri didattici	17
5	Ricerca	17
6	Finanziamento	17
Capitolo 6 Mobilità		18
1	Diritto alla mobilità	18
2	Diritto di stazionamento	18
3	Diritto al riconoscimento di un'abitazione mobile come domicilio	18
4	Diritto di sosta su lotti privati	19
5	Diritto alla sospensione della mobilità	19

6	Responsabilità delle autorità affinché tali diritti siano rispettati	19
Capitolo 7 Richiedenti asilo, rifugiati e migranti		20
1	Mobilità e richiesta d'asilo	20
2	Cause e carattere politico dell'esilio	20
3	Affrontare il problema alle radici	20
4	Discernimento e obiettività nell'analisi delle istanze di asilo	21
5	Valorizzazione del contributo professionale dei richiedenti d'asilo e profughi	21
6	Libertà di scelta	21
7	Casi particolari (ex Jugoslavia)	22
8	Stima della sicurezza all'interno dei Paesi riguardo ai Rrom	22
9	Deterritorializzazione dei crimini razzisti	22
10	Inserimento dei profughi	23
11	Piano di rilancio di villaggi abbandonati dell'Unione europea	23
Capitolo 8 Politica estera dell'Unione europea		24
1	Osservazione della situazione dei Rrom	24
2	Condizioni d'adesione	24
3	Cooperazione	24
4	Istruzione, contatti e scambi	25
Capitolo 9 Vita intellettuale		26
1	Conoscenza e documentazione	26

2	Lingua Rromani	26
3	Razzismologia	27
4	Finanziamento	27
5	Parità di trattamento	27
Capitolo 10 Lavoro, casa, igiene, salute		27
1	Lavoro e ambiente	27
2	Alloggio, igiene e salute	28
3	Finanziamento	28
Capitolo 11 Rappresentatività, partecipazione e autorità		28
1	Rappresentanza attuale	28
2	International Romani Union (IRU)	29
3	Evoluzione della rappresentatività	29
4	Qualità dei rappresentanti; settorializzazione elettorale	29
5	Primato dell'azione e della partecipazione sulla rappresentanza	30
6	Diritto consuetudinario	30
7	Parità fra uomini e donne	30
Capitolo 12 Simboli, colori ecc.		31
1	Bandiera Rrom	31
2	Colori simbolici	31
3	Inno Rrom	31

PREAMBOLO

Il popolo Rrom è da più di sei secoli una componente costitutiva dell'Europa, cui non ha mai cessato di apportare il suo contributo - troppo spesso misconosciuto - umano, materiale, artistico, economico, militare e morale. In questo inizio del XXI secolo, che si fonda sull'eredità dei secoli precedenti (evoluzione storica, persecuzioni, scoperte scientifiche ecc.) e sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il popolo Rrom auspica di posizionarsi nell'Unione europea, in una dinamica risolutamente progressista, orientata verso l'integrazione sociale, l'eguaglianza dei diritti, il rifiuto dell'esclusione e il reciproco rispetto di tutte le identità e le strutture rappresentate in Europa. Ci si augura dunque che questo Statuto Quadro (carta morale) sia accolto e approvato dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dagli Stati in adesione, basandosi ciascuno sui principi generali e le particolari risoluzioni d'azione esposte qui per definire con più dettagli la posizione dei Rrom nello spazio giuridico europeo.

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

Capitolo 1 Definizioni

1 – Identità nazionali in Europa

L'Unione Europea riconosce sul territorio complessivo dei suoi Stati membri, l'esistenza di diverse identità nazionali che interagiscono fra di loro e si arricchiscono reciprocamente;

- a) Esistono con evidenza, 27 identità corrispondenti ai 27 Stati-Nazione, i cui cittadini sono legati non solo amministrativamente ma anche emozionalmente, storicamente, culturalmente e spiritualmente.
- b) Esiste anche un numero di identità che non corrispondono ai confini tracciati lungo le frontiere degli stati e i cui appartenenti sono legati soprattutto da un punto di vista emozionale, storico, culturale e spirituale – in alcuni Stati inoltre, queste Comunità sono realmente identificate sotto il profilo amministrativo (comunità autonome, generalità, nazionalità ecc.).
- c) Fra queste identità che non corrispondono ai confini tracciati lungo le frontiere degli stati, alcune sono dette “a territorio compatto” (quando le persone considerate costituiscono una parte sostanziale o maggioritaria della popolazione totale all'interno di una regione con numerosi comuni) e altre sono definite come “senza territorio compatto” (quando non esiste una regione di dimensioni superiori a un comune, in cui la popolazione che costituisce la suddetta identità rappresenti una parte considerevole della popolazione totale).
- d) Fra le popolazioni che appartengono alle identità senza territorio compatto, alcune rappresentano la diaspora di identità con territorio compatto situate altrove in Europa o fuori, mentre altre non hanno tale caratteristica.
- e) Fra queste ultime, alcune conducono uno stile di vita itinerante, altre completamente sedentario.

2 – Cittadini e residenti

Gli Stati-Nazione raccolgono in una stessa amministrazione e in una stessa Comunità d'interesse materiale e morale non soltanto i loro cittadini, ma anche i loro residenti abituali, che sono strettamente legati ai cittadini dal complesso delle loro attività sociali e professionali.

3 – Identità nazionali e nazioni-perno

Nel caso dei membri delle nazioni che costituiscono il perno di uno Stato-Nazione (generalmente la popolazione maggioritaria), c'è coincidenza tra l'identità nazionale dello Stato-Nazione e l'identità del gruppo

nazionale che costituisce l'asse. Quando uno Stato è costituito da molte nazioni confederate, le singole identità sono in parte distinte dall'identità confederale senza che nessuna coincida interamente con essa, pur convergendo verso l'unità d'interessi materiali e morali.

4 – Armonia fra le componenti nazionali

Nello stato normale delle relazioni e in un contesto di politica giusta, non esiste conflitto di interessi tra lo Stato-Nazione e le diverse identità nazionali che sono rappresentate al suo interno; vi sono, al contrario, convergenza e complementarietà. Una situazione simile può essere realizzata soltanto attraverso un dialogo onesto e ragionevole fra i rappresentanti autorizzati dagli organi dello Stato-Nazione e quelli delle diverse identità nazionali. Questo è vero tanto per le identità nazionali a territorio compatto che per quelle che non hanno territorio compatto (il cui stile di vita sia parzialmente o interamente sedentario). Il buon fondamento, la precisione e il grado di democrazia di una politica nazionale si riconosce dall'armonia fra le componenti nazionali e l'assenza di conflitto, palese o latente, fra di esse.

Capitolo 2

L'IDENTITÀ NAZIONALE RROM

1 – Identità nazionale senza territorio compatto

L'Unione europea riconosce all'interno del territorio complessivo dei suoi Stati membri l'esistenza di diverse identità nazionali senza territorio compatto. Da un punto di vista numerico, la principale è rappresentata dall'insieme dei Rrom, Sinti e Kalé (o Gitani), che hanno tutti una comune origine indiana, ma ne esistono altre:

a) Alcune, presenti sul suolo europeo da tempi immemorabili, sono considerate di origine europea (Travellers, d'origine irlandese; Yénisches, apparentemente di origine tedesca; Gourbetsya, in Grecia, d'origine rumena; Balkano-Egiziani, in Grecia e Albania; Mercheros, in Spagna; Camminanti, nell'Italia del sud ecc...

b) Altri provengono da un'immigrazione più o meno recente, come gli Armeni occidentali, i Berberi (Kabyles), gli Ebrei (che parlano yiddish o ladino) ecc. Vi sono buone ragioni per aggiungere gli Arabi del Magreb, i Molucchesi e alcuni altri gruppi, i cui i membri sono pretesi da molte generazioni sul territorio di uno Stato membro (quale che fosse il territorio all'epoca considerato). Fra questi, alcuni hanno un territorio di riferimento storico o attuale all'esterno dell'Europa, altri ne sono sprovvisti.

2 – Entrata nell'Unione europea di nuove identità nazionali senza territorio compatto

L'adesione all'Unione europea di nuovi stati deve prendere in considerazione che alcuni paesi apporteranno alla varietà nazionale europea nuove identità nazionali con e senza territorio compatto; al numero di quest'ultimi, occorre prendere in considerazione i Beásh (attualmente presenti in Ungheria, Croazia e

Slovacchia), i Rudari (attualmente in Romania e Bulgaria), gli Ashkalis o Balkano-Egiziani, gli Aromeni del sud dei Balcani ecc.

3 – Nozione di “Zingaro/Zigeuner” e “Gypsy”

Nel corso della storia, i termini “Zingaro/Zigeuner”, “Gypsy” e simili sono stati attribuiti senza alcuna ambizione di rigore dalla gente di diversi paesi a diversi gruppi umani di origini molto diverse e senza alcuna relazione tra loro (una setta religiosa, alcuni gruppi di Rrom, comunità nomadi, comunità sedentarie, gruppi di predoni, vagabondi senza fissa dimora ecc. Queste parole, che non coprono alcuna realtà nazionale né etnica e hanno assunto presso un consistente numero di lingue una connotazione dispregiativa, sono da proscrivere dal vocabolario politico, eccetto che in eventuali dichiarazioni razziste che le utilizzano in modo intenzionalmente offensivo.

4 – La “Nazione Rrom” come essa definisce se stessa

La “nazione Rrom”, che comprende l’insieme dei Rrom, Sinti e Kalé, è stata definita come “nazione Rrom senza territorio compatto e senza pretesa di tale territorio” in occasione del 5° congresso dell’Union Romani Internazionale (Praga, luglio 2000). La Nazione Rrom rinnega gli epiteti di “Zigani”, “Zingari”, “Gypsy” e simili tanto per essa stessa che per qualsiasi altra identità, a meno che un gruppo umano ne rivendichi esplicitamente la qualità. In ogni caso, l’uso di questa parola sarà limitato a tale gruppo.

Non esistono criteri definiti che determinano l’identità Rrom, ma un insieme di riferimenti. I più rilevanti sono i seguenti:

a) Una comune origine indiana del nord; infatti, le scoperte più recenti (in particolare Kitab al-Yamini, manoscritto del cronista Al-'Utbi, XI secolo, recentemente accessibile) hanno permesso di determinare con una probabilità molto elevata la città di Kannauj, capitale culturale e spirituale dell’India del nord alla fine del primo millennio, come la culla d’origine della nazione Rrom, e l’8 del mese di sha'bân 409 dell’Egira (20 dicembre 1018) come data dell’esodo. Secondo questo testo, i 53.000 abitanti di Kannauj, principalmente notabili, artisti e artigiani, furono deportati dal sultano Mahmud de Ghazni verso Khorassan, dove rimasero per molti decenni in cattività, prima di raggiungere l'impero bizantino e i Balcani.

b) Una lingua Rromani comune, sia nell’impiego effettivo tradizionale, sia nel ricordare che gli antenati la conobbero e praticarono. Questa lingua, del gruppo delle lingue indiane del nord, contiene elementi persiani acquisiti durante il soggiorno nel Khorassan, elementi greci ed armeni acquisiti durante il soggiorno nell’impero bizantino ed elementi presi in prestito dalle diverse lingue di contatto in Europa. Nonostante le influenze europee, secondarie, ma ben visibili e che danno l'impressione erronea di un’esplosione dialettale, il Rromani costituisce una sola e ben distinta lingua, la cui unità è notevole, anche se alcuni gruppi ne hanno perso completamente o parzialmente l’uso.

- c) Un elemento bizantino e balcanico importante, allo stesso tempo culturale e linguistico, che trasforma i Balcani in una seconda culla dell'etnogenesi Rrom, da dove questo popolo ha diffuso la sua presenza e cultura in tutta l'Europa ed oltre.
- d) Un certo numero di valori filosofici e umani comuni, che sono stati esposti in molti documenti (in particolare la "Dichiarazione di Caen" del 1994, allegata al presente Statuto Quadro) che resta un riferimento per Rrom legati alla parte costruttiva ed effettivamente ammirevole della tradizione Rrom.
- e) Un'integrazione di grado variabile, con il sangue e/o le alleanze, alla rete delle famiglie Rrom in Europa.
- f) Infine, la coscienza di appartenere con orgoglio a un comune nazione Rrom, indipendentemente dalle parole utilizzate localmente per nominarla, essendo definite, tradizionalmente, le persone che non appartengono a questa comunità sotto diversi nomi, di cui il più diffuso è "gagio", femminile "gagi".

5 – La nazione Rrom, come non si definisce

Per contro, la nazione Rrom non si riconosce nelle diverse etichette che le sono state imposte dalla Storia, come principalmente nomade, così caratterizzata da questo o quel colore di pelle, questo o quell'aspetto somatico, questa o quella professione, questa o quella confessione ecc. Ancora meno, come una comunità legata alla stregoneria, delinquenziale, irresponsabile, ignorante o caratterizzata da altri epiteti sia apertamente razzisti, sia mascherati sotto forma di pseudo-valori paternalisti.

6 – La nazione Rrom nell'Unione europea

- a) L'Unione europea riconosce sull'insieme del territorio occupato dai suoi Stati membri l'esistenza di una nazione Rrom senza territorio compatto, la cui definizione è quella che si dà nei termini della presente carta. Di conseguenza, l'Unione europea proclama la nazione Rrom che vive sul suo territorio come una delle nazioni continentali costitutive dell'Europa, in piena uguaglianza rispetto a tutte le altre nazioni che la costituiscono, indipendentemente dalle loro relazioni riferite a stati e a territori.
- b) L'Unione europea riconosce che nel corso della Storia la nazione Rrom è stata vittima di persecuzioni multiple, tanto attive che passive, che al momento attuale esistono ancora manifestazioni, palesi o latenti, di ziganofobia e che ogni politica che la riguarda deve prendere in considerazione le conseguenze attuali della discriminazione secolare che l'ha colpita, riducendo alcuni sottogruppi di Rrom a condizioni di emarginazione e miseria particolarmente drammatiche.
- c) L'Unione europea riconosce che durante la Seconda guerra mondiale il popolo Rrom fu vittima di un genocidio, chiamato "Samudaripen" nella lingua Rrom, di cui furono responsabili alcuni governi europei. Tale immenso crimine distrusse oltre mezzo milione di vite, intere famiglie e un inestimabile patrimonio culturale e

materiale. I sopravvissuti fino ad oggi testimoniano il martirio fisico e morale. Il Samudaripen non è mai stato riconosciuto al livello richiesto.

d) L'Unione europea riconosce che accanto ad alcuni gruppi di Rrom caduti nell'emarginazione in seguito a diverse contingenze storiche (gruppi che purtroppo sono spesso maggiormente visibili allo sguardo selettivo di coloro che hanno interesse a ridurre la nazione Rrom a tali realtà emarginate) la grande maggioranza della nazione Rrom costituisce una parte viva, sana, originale ed insigne della popolazione europea, parte che contribuisce da secoli alla costruzione del genio europeo.

7 – Nozioni di Rrom, Sinto e Kalé

La nazione Rrom, definita dagli elementi esposti al 4, è composta principalmente dai caratteri sintetizzati qui di seguito, strettamente apparentati, ma che il corso della Storia europea e gli eventi che ha causato hanno condotto a distinguere in:

a) Rrom propriamente detti, diffusi praticamente in tutto il continente europeo, stabiliti da secoli principalmente nei paesi dell'Europa centrale, orientale e balcanica, di cui sono tutti cittadini (il loro numero è prossimo ai dieci milioni).

b) Sinti localmente chiamati Manouche, che si sono formati sui territori di lingua tedesca separandosi fin dal medioevo dal comune tronco Rromani (lingua Rrom) e che sono presenti in numerosi Paesi d'Europa (il loro numero è di numerose centinaia di migliaia). Occorre osservare che in origine la parola sinto ebbe un valore più generale, ma – evolvendo nel corso della storia – designa ora in particolare il gruppo conosciuto oggi con questo nome.

c) Kalé, più conosciuti sotto il nome spagnolo di “Gitani” con i suoi derivati, che – distinti molto presto del tronco Rromani comune – hanno vissuto per secoli nella penisola iberica, in cui persecuzioni particolarmente crudeli causarono loro la perdita della conoscenza della lingua Rromani (sono circa un milione, tenendo conto che i numeri qui esposti non considerano le popolazioni Rrom, Sinte e Kalé degli altri continenti, in particolare delle Americhe).

8 – Solidarietà trasversali

a) Il fatto che la nazione Rrom si riconosca nei riferimenti citati al 4 e non in quelle del 5 non significa che rifiuta ogni solidarietà con persone o gruppi citati al 5. Al contrario, essa s'impegna risolutamente per operare al progresso dell'intera società europea, con la convinzione che un miglioramento della vita dei Rrom sia impossibile senza il miglioramento d'insieme della società europea e che un miglioramento della vita europea è inconcepibile senza miglioramento della totalità dei segmenti che la compongono, in particolare dei Rrom e delle altre nazioni senza territorio compatto.

b) Di conseguenza, la nazione Rrom dichiara la sua solidarietà di principio e d'azione per il miglioramento della vita di tutte le nazioni nell'Unione europea, i cui confini coincidano o no con le frontiere degli Stati, ma insiste per sviluppare particolarmente la sua solidarietà verso le nazioni più vulnerabili, ossia le nazioni senza territorio compatto e in situazione di difficoltà o di emergenza sociale.

Capitolo 3 NOZIONE D'IDENTITÀ COMPOSITA

1 – Identità individuale complessa e flessibile

a) L'Unione europea insiste sul fatto che l'identità nazionale ed etnica non sia la sola identità di un cittadino, ma che piuttosto faccia parte di un meccanismo più complesso molto in cui abbiano rilievo le identità individuali e collettive che costruiscono la personalità del cittadino e negoziano in modo permanente il suo posto nella società.

b) D'altra parte, nessuna identità (nazionale, professionale, politica, confessionale, culturale, familiare, sessuale, generazionale, regionale ecc.) esiste come una categoria immutabile e definitiva; al contrario è in rinegoziazione permanente durante il corso della vita del cittadino, a volte in modo conflittuale e/o contraddittorio: solo in queste condizioni può costituire un'articolazione flessibile tra sé stessa e una società flessibile e aperta.

c) L'identità è una questione delicata e intima che, sebbene fondata su riferimenti collettivi (ad esempio familiari, regionali ecc.), appartiene in ultima analisi alla libera volontà del cittadino e nessuno può imporre o negare un'identità particolare, per esempio l'identità nazionale, a un cittadino che la reclami.

d) Qualsiasi identità, fra cui l'identità nazionale, apre al cittadino diritti e doveri di tipo collettivo, escludendo tuttavia ogni forma di privilegio, di qualsiasi natura possa essere.

2 – Identità nazionali complesse e flessibili

a) L'identità nazionale è anch'essa complessa: infatti, oltre ai due livelli indicati sopra (appartenenza a uno Stato-Nazione ed eventualmente a una nazione che non corrisponde ai limiti tracciati dalle frontiere degli stati), ogni cittadino si riconosce in molti altri livelli, che vanno dalla sua zona o villaggio all'Europa e al mondo, passando per la regione e diversi livelli che non corrispondono inevitabilmente a un quadro geografico.

b) L'articolazione fra questi diversi livelli, il primato degli uni sugli altri, sono anch'essi flessibili e suscettibili di evoluzione nel corso del tempo, anche considerata la percezione che ne ha il cittadino.

c) Non esiste, per così dire, l'Europeo depositario di una sola identità nazionale, nella misura in cui le interazioni fra i diversi livelli e le diverse identità sono inevitabili, non soltanto per l'appartenenza praticamente sistematica di ogni individuo ai diversi livelli citati sopra, ma in conseguenza dei diversi percorsi di vita: bambini nati da coppie miste (legittimi o no), persone allevate in un ambiente multiculturale differente da quello delle loro origini, frequentazione di ambienti diversi, matrimonio fuori dal proprio gruppo, trasformazione della popolazione in un luogo, ecc. Questo carattere composito dell'identità cresce con l'evoluzione della società europea e con le mescolanze che ne derivano.

d) È essenziale riconoscere e valorizzare questo carattere composito di identità individuali senza tuttavia entrare in un sistema di gerarchizzazione delle complessità identitarie, ma riconoscendo che le identità sono compatibili, quando sono comprese in una prospettiva di democrazia e di rispetto reciproco, e di conseguenza l'obiettivo di una politica multiculturale effettivamente democratica è di facilitare la loro articolazione reciproca tanto al livello del singolo che tra le diverse comunità.

e) Di conseguenza non esiste alcuna comunità che sia circoscritta, chiusa o isolata dalle altre con soluzione di continuità. Qualsiasi pretesa all'esistenza di tale comunità è una finzione pericolosa, che può divenire criminale in determinate circostanze storiche. Inoltre, qualsiasi pretesa di purezza di una comunità e qualsiasi ricerca di questa purezza è una menzogna politica. Infatti, tutte le comunità sono in relazione di continuità e di scambio stretto fra di esse, non soltanto tramite personalità-ponte che le collegano, ma anche con le interazioni sociali di qualsiasi livello: convergenze, ma anche conflitti, che li fanno interagire quotidianamente e sempre più fra di esse. È soltanto nel senso di comunità aperte e in riorganizzazione permanente, che si può accettare la nozione di "collettività".

3 – La gnossodiversità

Si riconosce in modo universale che uno dei fattori determinanti del vigore della vita è la diversità. Denominata "biodiversità" in relazione agli ecosistemi, questo fattore porta il nome di "gnossodiversità" relativamente alla ricchezza in termini di approcci culturali riguardanti le realtà della vita. Questa ricchezza deriva dalla coesistenza di sistemi culturali diversi (sagezza) con tutte le loro interazioni e permette di moltiplicare le competenze mentali che favoriscono l'identificazione di soluzioni ai problemi che si pongono all'individuo e alla società. Uno degli elementi essenziali della gnossodiversità è la glottodiversità o diversità linguistica, che ha valore solo in relazione alla suddetta gnossodiversità.

4 – Sinergie e conflitti tra i sistemi culturali

a) Tutti i sistemi e approcci culturali non sono ugualmente pertinenti, per la totalità dei loro elementi costitutivi, all'armonia della vita umana, individuale e sociale, in particolare quando alcuni elementi sono in contraddizione con i diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali, esplicitamente reputati universali. Inoltre, possono esistere situazioni nelle quali sistemi culturali diversi portano risposte contraddittorie o reciprocamente

conflittuali, a una data domanda. Questo problema non sorge da una decisione politica, ma da una riflessione più ampia, che deve anche contribuire all'arricchimento reciproco di questi sistemi, sempre in divenire e in miglioramento incessante.

b) È essenziale a questo proposito che sia riconosciuta la perfettibilità di ogni sistema culturale, compreso il sistema Rrom, nelle sue diverse varietà, come è stato messo in evidenza nel documento di Louvain (Pavee Point Traveller Centre e Consiglio d'Europa, 1998, 26).

SECONDA PARTE: RISOLUZIONI PARTICOLARI D'AZIONE

Capitolo 4 CITTADINANZA

L'Unione europea ha constatato che in alcuni dei suoi Stati membri, la cittadinanza del paese è ancora rifiutata, in modo diretto o indiretto, palese o latente, amministrativo o ufficioso, a residenti di nazionalità Rrom la cui famiglia vive e ha vissuto sul loro territorio, in alcuni casi da secoli (Ficìră e Baçòră della Grecia, per esempio). L'Unione europea chiede a tutti i suoi Stati membri che sia messo fine entro il termine di un anno a quest'iniquità manifesta, dotando ogni persona della cittadinanza del loro paese di residenza abituale e collegandola al comune dove vive al momento di applicazione di questa disposizione. La nascita di almeno un genitore sul suolo dello Stato interessato dovrà essere sufficiente come criterio per l'assegnazione della cittadinanza, riducendo così, fino ad eliminare, il numero dei casi di apolidismo.

Capitolo 5 EDUCAZIONE E RICERCA

1 – Educazione alla conoscenza e al rispetto reciproci

Nella misura in cui è chiaro che un grande numero di problemi nella relazione tra Rrom e altre popolazioni nasce dal fatto che non vi è sufficiente conoscenza reciproca o sussistono pregiudizi alla base di un'ostilità irrazionale, è indispensabile sviluppare una politica che insisterà sulla valorizzazione della cultura Rrom, nelle sue diverse forme, agli occhi delle altre popolazioni, ma anche sulla valorizzazione delle diverse culture gagé agli occhi di tutti i Rrom, con i mezzi seguenti:

- a) Aggiornamento serio nelle enciclopedie, nei dizionari e nelle altre pubblicazioni didattiche, compresi i siti Internet e i CD-ROM, di tutti i testi e gli articoli riguardanti la nazione Rrom; quest'operazione dovrà basarsi su una documentazione seria e provata e non su aneddoti sensazionali od orientati emotivamente.
- b) L'introduzione nei programmi scolastici di informazioni sulla partecipazione della nazione Rrom alla costruzione del genio europeo; sarebbe importante, ogni volta che ciò sarà possibile, presentare questi elementi in modo articolato rispetto alla tematica del programma e non come un allegato al corso; quest'operazione dovrà rispondere agli stessi criteri di rigore di quanto considerato in a).
- c) La diffusione regolare, con da tutti i mezzi di istruzione di massa, in particolare i mass-media, di un'informazione orientata nello stesso senso di quella considerata sopra e che risponda agli stessi criteri di rigore; sarà occasionalmente fatto appello alla parodia, all'ironia e al sarcasmo per combattere la ziganofobia. Naturalmente, attraverso tali programmi di informazione, educazione e cultura, non si fornirà un'informazione

partigiana riguardo alla popolazione Rrom, ma l'esposizione quanto più possibile obiettiva dei diversi meccanismi storici, sociali, culturali e psicologici che hanno condotto alla situazione presente, nei suoi aspetti positivi come in quelli negativi e di preparare mentalmente i cittadini a operare per un miglioramento costante dei diversi tipi di relazione tra i Rrom e le altre popolazioni. Sarà opportuno, nel quadro di questi programmi, insistere sugli aspetti trattati al capitolo 3.

d) Sarà anche essenziale divulgare i valori e le acquisizioni delle culture gagé presso Rrom per evitare il rifiuto e la fobia di questi valori e di queste acquisizioni, per consentire una migliore comprensione reciproca, che conduca ad un rispetto reciproco vero tra le comunità, ancorato al più profondo della coscienza europea delle persone e dei popoli considerati.

2 – Istruzione specifica della gioventù Rrom

Confutando categoricamente l'affermazione secondo la quale l'ignoranza sarebbe un patrimonio, indipendentemente dalla forma deviata sotto la quale può essere mascherata quest'affermazione, l'Unione europea si impegna a studiare vari modelli di educazione, per adattarli alle diverse situazioni concernenti i suoi cittadini e in particolare la gioventù Rrom, per aiutarli nello stesso tempo a ricevere il patrimonio culturale Rrom trasmesso dagli antenati (tenuto conto che questa trasmissione ha bisogno, nelle condizioni della società attuale, di un appoggio istituzionale, per passare alle giovani generazioni) e ad accedere alle conoscenze formali e scolastiche nel modo più gradevole ed efficace possibile. In questa prospettiva, è indispensabile riflettere sul contenuto dei programmi scolastici, sui metodi didattici proposti, sul ruolo della lingua Rromani a scuola (prioritariamente per i numerosi gruppi che l'utilizzano effettivamente), sulle condizioni materiali di vita e di lavoro scolastico dei bambini ecc. Si esclude l'opzione di creare programmi scolastici di basso profilo; al contrario, sono necessarie una migliore assimilazione e un'ottimizzazione tanto dei programmi che della ricerca.

3 – Condizioni di vita

Uno sforzo deve essere compiuto per offrire ai bambini Rrom, in particolare quelli nati in seno a famiglie in situazione d'emergenza sociale, delle "oas" dove possano trovare la serenità necessaria allo studio individuale. Un gruppo di supporto, composto da insegnanti, ma anche da genitori, deve essere presente per garantire un appoggio didattico e psicologico. Si ricorda che l'obbligo scolastico è universale e riguarda tutto il territorio dell'Unione europea; in tali condizioni è imperativo che, indipendentemente dallo statuto giuridico dei genitori dei minori considerati, questo obbligo sia sistematicamente applicato in tutti gli Stati membri. Come corollario a quest'obbligo, nei Paesi membri, gli aiuti alla scolarità devono essere attuati allo stesso modo, in particolare devono essere garantite borse di studio per i bambini provenienti da realtà sociali difficili. Uno sforzo particolare sarà compiuto a favore dei gruppi umani con stile di vita nomade, che appartengano o no alla nazione Rrom, per facilitare l'istruzione dei loro bambini e migliorare i loro risultati scolastici; questo sforzo riguarderà l'esame critico dei programmi, lo sviluppo di unità scolastiche mobili, lo sviluppo dell'insegnamento e del sostegno scolastico a distanza, la formazione e l'assunzione di personale didattico (presente e a distanza)

proveniente o no dall'ambito rrom e qualsiasi forma di innovazione che contribuisca a migliorare la qualità dei servizi pedagogici offerti ai bambini.

4 – Preparazione di quadri didattici

Allo stato attuale delle cose, l'handicap principale all'evoluzione ed all'ammodernamento della nazione Rrom è causata dal suo deficit marcato nel quadro didattico; questo deficit non proviene da una volontà della nazione Rrom ma da una situazione discriminatoria secolare. Un'azione sarà condotta per identificare i giovani che desiderano proseguire una carriera pedagogica (presente o a distanza), per aiutarli d'un punto di vista scolastico, materiale (borse di studio) e morale (colloqui informali), per permettere loro d'acquisire una formazione superiore adeguata e per inserirli nel programma considerato in questo capitolo, in qualità di insegnanti, ideatori di programmi scolastici, specialisti nel sostegno locale, ispettori, mediatori, animatori ecc. Un budget ad hoc – possibilmente riservato - dovrà essere stanziato per le loro rispettive necessità, in questo senso, dall'Unione, dagli Stati membri, dalle regioni e dai comuni interessati.

5 – Ricerca

L'Unione europea constata il ritardo impressionante della ricerca scientifica nel settore Rrom, quale che sia il paese d'Europa e la disciplina considerata: storia, sociologia, etnologia, politologia, razzismologia, critica letteraria, linguistica ecc. Questo ritardo è dovuto all'incomprensione che è a lungo prevalsa, riguardo a queste discipline, da parte dei Rrom, ridotti dalla storia nei comparti più svantaggiati della popolazione, ma soprattutto al disprezzo da parte della scienza riguardo alle tematiche legate ai Rrom. Allo stesso tempo, questo ritardo è in parte ascrivibile ai deficit culturali della nazione Rrom non soltanto agli occhi delle altre popolazioni ma anche ai propri stessi occhi, situazione che peggiora sempre più. In queste condizioni, è indispensabile creare posti di ricercatori nelle diverse istituzioni scientifiche d'Europa il cui profilo sia pertinente a queste ricerche, assegnare borse agli studenti e ai ricercatori, soprattutto Rrom, ma anche non Rrom, impegnati in queste ricerche e di dare loro la possibilità di diffondere i risultati delle loro ricerche per recuperare gradualmente il ritardo accumulato da secoli. Sarà compiuto qualsiasi sforzo particolare in un periodo iniziale, per creare tali posti, per contribuire a riempire questo ritardo e combattere l'ignoranza presente nella società. I ricercatori interessati potranno essere riuniti in una struttura trasversale che si chiamerà "Rromani Akadèmia" (Accademia Rrom).

6 – Finanziamento

È chiaro che il programma presentato sopra richiede un finanziamento adeguato, che non deve ostacolare la sua realizzazione, nella misura in cui i Rrom (con Sinti e Kalé) rappresentano quasi il 2% dell'insieme della popolazione dell'Unione europea ed apportano il loro contributo con il loro lavoro e le imposte, secondo le norme specifiche (e la realtà sociopolitica) dei diversi stati-membri.

Capitolo 6 MOBILITÀ

1 – Diritto alla mobilità

a) Anche se la mobilità non è una caratteristica essenziale della nazione Rrom, una parte di questa, secondaria certamente ma non meno importante, divide con molte altre comunità un modo di vita in parte o interamente nomade. Questa mobilità è un diritto imprescrittibile, in base all'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ma, per esercitare un diritto, non basta che sia redatto in un documento, occorre che le condizioni della sua realizzazione esistano nella realtà.

b) Un'informazione sulle misure giuridiche europee e locali riguardanti la mobilità sarà diffusa allo stesso tempo fra le popolazioni mobili e quelle maggioritarie, per consentire loro di comprendere meglio l'insieme della problematica considerata.

c) Sarà fatto in modo che le carte di identità previste per le popolazioni dallo stile di vita mobile non costituiscano discriminazione rispetto alle carte di identità delle popolazioni stanziali.

2 – Diritto di stazionamento

a) L'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani protegge il diritto alla circolazione e il diritto allo stazionamento, che sono ancora troppo spesso limitati negli stati dell'Unione europea. È dunque urgente sviluppare superfici di parcheggio degne di questo nome e degne della civiltà dell'Unione europea, soprattutto dove l'esperienza ha mostrato che sono auspicabili, attraverso un concordato fra le popolazioni mobili, le popolazioni locali e i giuristi competenti in materia; le diverse popolazioni saranno significativamente rappresentate ogni volta che sarà possibile in questi negoziati, per evitare gli accordi in deroga alla democrazia effettiva.

b) Un'informazione sulle misure giuridiche europee e locali riguardanti la sosta sarà diffusa allo stesso tempo fra le popolazioni mobili e quelle locali, per consentire loro di comprendere meglio l'insieme della problematica considerata.

c) L'apertura di aree di parcheggio non escluderanno le popolazioni che le utilizzano dalla vita o dai servizi locali né dal contatto umano, ma al contrario le aree saranno sempre costruite in uno spirito di integrazione fraterna capace di unire le diverse popolazioni.

3 – Diritto al riconoscimento di un'abitazione mobile come domicilio

Deriva dall'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani il fatto che una carrozza, una roulotte, una tenda, un camper o qualsiasi altra forma d'abitazione mobile debba essere considerata come un domicilio, nella misura in cui tale abitazione mobile costituisca effettivamente il domicilio abituale (per oltre tre mesi all'anno) di un individuo o di una famiglia. In tali condizioni, tale domicilio deve beneficiare di tutte le prerogative legate ad un "domicilio fisso": inviolabilità senza mandato, assegnazioni di alloggio popolare, aiuto al credito per l'acquisto ecc.

4 – Diritto di sosta su lotti privati

Nella misura in cui una abitazione mobile è riconosciuta come domicilio in applicazione dell'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, la sua presenza deve essere autorizzata su qualsiasi terreno privato che appartenga al proprietario di tale abitazione mobile o sia affittato da quest'ultimo secondo gli stessi criteri del domicilio fisso: piano d'occupazione, permessi di disporre (che sostituiscono la licenza di costruire), certificato di validità ecc., secondo gli Stati.

5 – Diritto alla sospensione della mobilità

a) Sempre in accordo con l'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani, qualsiasi individuo o famiglia a stile di vita mobile che desideri stabilirsi in un luogo per mezzo dell'acquisto o dell'affitto di un terreno, di una casa o di un appartamento, deve poterlo fare, senza che nessuna misura diretta o indiretta, patente o latente, amministrativa o ufficiale, possa privarlo di questo diritto, quale che siano le pressioni esercitate sulle autorità, che devono essere il garante di questa libertà.

b) Questa stessa misura è valida nel caso dell'eredità di un bene immobile.

c) Il godimento di questo diritto si estende ad ogni persona di una nazione senza territorio compatto che desideri stabilirsi in un luogo preciso, essendo inteso che disponga dei mezzi finanziari e giuridici per farlo, come avviene con le persone delle altre nazioni.

6 – Responsabilità delle autorità affinché tali diritti siano rispettati

Le autorità che per opportunità elettorali o disprezzo verso un segmento della popolazione evaderanno i loro doveri riguardo al diritto di condurre uno stile di vita mobile, attraverso parcheggi e soste, risponderanno delle loro azioni e/od omissioni di fronte a un'autorità competente, la cui struttura e funzione deve ancora essere definita.

Capitolo 7

RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E MIGRANTI

1 – Mobilità e richiesta d'asilo

L'Unione europea constata che il problema dei profughi e richiedenti asilo Rrom continua, nonostante una certa stabilizzazione, a essere centrale per la nazione Rrom e in parte per gli Stati membri. Costata inoltre che i profughi a titolo di rifugiati e/o richiedenti asilo non lo emigrano nel quadro di una mobilità dipendente da uno

stile tradizionale di vita, ma che sono costretti all'esilio, generalmente dai paesi dell'Europa centrale, orientale e balcanica verso i paesi di l'Unione europea, dove la democrazia e la sicurezza individuale sono garantite con maggiore rigore e stabilità rispetto ai Paesi da cui provengono.

2 – Cause e carattere politico dell'esilio

a) L'Unione europea osserva che nella maggioranza dei casi, queste persone hanno lasciato a malincuore il loro paese, da generazioni patria dei loro antenati e che hanno abbandonato tutti i loro beni a causa della guerra, di vessazioni di diverso genere, di forme di persecuzione fisiche, amministrative ed economiche, spesso dinanzi alla passività compiaciuta degli enti locali e a volte dei cosiddetti "rappresentanti" Rrom. Ne risulta che le persecuzioni dirette contro i Rrom siano indicative di una persecuzione politica ed etnica da parte di Stati che agiscono in violazione della Convenzione di Ginevra.

b) In tal modo, queste persone sono ridotte nel loro paese alla fame, alla strada, alla mendicizia e/o alla delinquenza a causa di una rete complessa costituita da componenti razziste, autorità compiacenti riguardo a tali componenti razziste, rappresentanti fittizi della popolazione Rrom e portavoce ufficiali che fanno riduzionismo o negano puramente e semplicemente le discriminazioni di cui queste persone sono vittime. Queste considerazioni mettono in luce il carattere politico delle cause dell'esilio. A questo titolo, i profughi e richiedenti asilo, vittime di queste persecuzioni indirette, si appellano alla convenzione di Ginevra, sia come vittime di discriminazioni etniche e sia come vittime di una politica statale discriminatoria, anche quando, in tale meccanismo, lo Stato si mostri passivo di fronte agli eventi discriminatori o neghi apertamente le persecuzioni indirette.

3 – Lavoro a monte

Nella misura in cui l'esilio costituisce l'ultima possibilità di sopravvivenza per i profughi e i richiedenti asilo, che vivono il loro spostamento spesso in modo drammatico, l'Unione europea insiste sulla necessità di un lavoro a monte, ossia nei paesi d'origine dei profughi e richiedenti d'asilo, questo attraverso una peculiare politica europea comune agli Stati membri, alla quale è dedicato un capitolo più sotto.

4 – Discernimento e obiettività nell'analisi delle istanze di asilo

a) In occasione del trattamento delle pratiche di richiedenti d'asilo Rrom o di membri di altri gruppi senza territorio compatto, è indispensabile migliorare le capacità di discernimento delle autorità responsabili del riconoscimento dello status di profugo, poiché questa tipologia di richiedenti è in una posizione molto più vulnerabile rispetto ai richiedenti che appartengono alla popolazione maggioritaria di uno Stato o a una minoranza appartiene a uno Stato-nazione esistente all'estero, che possa intervenire attraverso negoziati e/o pressioni, proteggendo i membri di tale minoranza attraverso accordi bilaterali con il loro Stato di residenza. La

vulnerabilità dei richiedenti membri di minoranze senza territorio compatto e senza Stato-nazione deve essere presa in considerazione e favorire il riconoscimento dello status di profugo.

b) Anche nei confronti degli stati qualificati come “sicuri e democratici” occorre rafforzare il discernimento, poiché uno Stato può essere sicuro e democratico per la sua popolazione maggioritaria in termini di democrazia formale (elezioni a suffragio universale ecc.) senza esserlo del tutto per le sue minoranze (la Germania nazista è stata un esempio in tal senso). Occorre dunque, nel contesto del trattamento delle domande di asilo da parte di membri di minoranze, che detti Paesi possano essere qualificati con un buon fondamento come “sicuri e democratici” anche riguardo alle loro minoranze con e senza territorio compatto.

5 – Valorizzazione del contributo professionale dei richiedenti d’asilo e profughi

La maggior parte dei Rrom richiedenti asilo nell’Unione europea ha acquisito nel proprio paese d’origine particolari competenze professionali, linguistiche e culturali; è importante riconoscere, sviluppare e utilizzare tali competenze per il bene dello Stato che li riceve e le comunità Rrom che vi risiedono di solito. Nel contesto dell’allargamento dell’Unione europea, lo stesso riconoscimento è necessario per i migranti Rrom, che apportano spesso ai paesi ospitanti forza lavoro e competenze professionali.

6 – Libertà di scelta

Un lavoro parallelo deve essere condotto a monte (vedi qui di seguito) e nel paese ospitante affinché i profughi Rrom possano avere la libertà di scegliere fra il ritorno nel loro paese di residenza tradizionale oppure stabilirsi nel paese d’accoglienza; tali condizioni non possono essere realizzate che a patto di una cooperazione stretta fra gli Stati membri dell’Unione europea e i Paesi d’origine dei profughi e, all’interno di ogni Paese, dai vari ministeri in relazione con le questioni Rrom (istruzione, sanità, lavoro, pari opportunità, cultura, interno, affari esteri ecc.). In ogni caso, il ritorno potrà essere effettuato esclusivamente in un clima di libertà e di fiducia, su espressa richiesta degli interessati.

7 – Casi particolari (ex Jugoslavia)

a) Attualmente è impossibile prevedere ragionevolmente il ritorno dei profughi Rrom originari del Kosovo (Kosovo, Dardania) nel loro paese a causa del clima di violenza, di insicurezza e di ziganofobia che vi regna, nonostante la presenza di forze straniere incaricate del mantenimento della pace.

b) Il mantenimento di pratiche razziste arbitrarie e brutali in Serbia, nonostante il cambiamento evidente di potere, alcune dichiarazioni di circostanze ed alcuni decreti puramente formali, fanno sì che questo sia uno dei paesi più pericolosi in Europa per le sue minoranze nazionali, in particolare per i Rrom. Il mantenimento nell’Unione europea dei richiedenti asilo Rrom originari di questo paese s’impone dunque come una misura di garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo, finché la situazione non sarà cambiata radicalmente nel paese.

8 – Stima della sicurezza all'interno dei Paesi riguardo ai Rrom

Le stime che riguardano la normalizzazione della situazione dei Rrom nei diversi paesi d'origine dei richiedenti asilo Rrom dovranno essere stabilite sulla base di indici affidabili e di relazioni circostanziate. Tali statistiche e documenti saranno elaborati da ONG Rrom e non Rrom che lavorano sul monitoraggio dei diritti dell'uomo nel Paese considerato, anche in collaborazione con le forze dell'ordine delle diverse zone, sulla base delle statistiche di criminalità (che dovranno essere calcolate secondo indici aggiornati, per poter rispondere anno dopo anno alle necessità estimative). Gli indici e le relazioni saranno realizzati, inoltre, in sinergia con delegati di istituzioni e organizzazioni internazionali e sovranazionali specializzate che abbiano operato sul campo, con delegazioni di esperti indipendenti che conoscano a fondo la mentalità delle popolazioni considerate e infine, nel caso del Kosovo, con le autorità amministrative e militari straniere in missione provvisoria; tutto ciò centralizzato, riadattato, sintetizzato e regolarmente aggiornato perché si ottengano informazioni e dati attendibili. Sarebbe inutile accontentarsi di dichiarazioni di cancelleria o di impressioni di diplomatici sul posto. Le informazioni raccolte presso associazioni Rrom non sono neppure affidabili, se sono isolate, poiché spesso tali associazioni sono oggetto di manipolazioni e pressioni. È importante che giovani Rrom siano formati a questo tipo di competenza indipendente e un apposito bilancio deve consentire di attribuire loro borse di studio nei settori che li prepareranno meglio a questo compito.

9 – Deterritorializzazione dei crimini razzisti (Cf doc. di Louvain, 1998 - sezione 3, art. 15)

- a) Le autorità poliziesche dell'Unione europea esamineranno le modalità che permettono di arrivare a una deterritorializzazione dei crimini razzisti, nello stesso modo in cui sono deterritorializzati i crimini di terrorismo e di narcotraffico. Tale misura permetterebbe di coinvolgere la polizia dei Paesi d'origine dei richiedenti asilo nella repressione dei crimini razzisti, di facilitare il conseguimento dello status di profugo ai richiedenti identificati come legittimi grazie all'indagine sovranazionale e di identificare meglio e respingere i richiedenti illegittimi.
- b) Al novero dei crimini razzisti devono essere ascritti tutti pregiudizi che conducono i cittadini di una minoranza perseguitata ad essere esclusi interamente dal sistema socioeconomico del loro paese di residenza (rifiuto di credito, rifiuto di assunzione, esclusione dall'insegnamento normale, esclusione dai luoghi di socializzazione, ecc.), pregiudizi gravi che li conducono inevitabilmente alla miseria, alla fame, alla mendicizia, alla delinquenza e all'emarginazione sociale.

10 – Inserimento dei profughi

- a) È importante che gli individui e le famiglie Rrom che hanno ottenuto lo status di profughi, tenuto conto dei problemi specifici per ogni paese d'origine, possano abbastanza rapidamente beneficiare di tutti gli aiuti vincolati a questo status, in particolare l'accesso ad alloggi idonei, e che queste misure coincidano con la scomparsa dei campi di sosta, che non hanno mai corrisposto ai desideri dei loro occupanti, ma sono stati loro imposti contro la loro volontà e che li hanno esposti a espulsioni ricorrenti e spesso a violenze (si tratta, infatti di popolazioni che hanno sempre vissuto tradizionalmente in case prima del loro arrivo nell'Unione europea).

b) È indispensabile che condizioni d'accoglienza dignitose siano riservate ai richiedenti asilo, subito dopo il loro arrivo nel Paese ospitante, poiché un'accoglienza irrispettosa della dignità delle persone non permette il monitoraggio corretto della loro presenza nella società né la deterritorializzazione dei crimini razzisti, come esposto sopra, che sono strumenti efficaci di lotta contro la discriminazione.

c) Corsi della lingua maggioritaria del paese ed eventualmente della lingua locale praticata nella regione di inserimento saranno messi a disposizione di queste persone, così come un supporto psicologico che permetta di determinare le loro competenze e di ottenere il massimo profitto, tanto nel loro interesse che in quello della società ospitante. Tutti gli sforzi saranno compiuti per permettere loro di prevedere serenamente un ritorno nel loro paese di origine (in particolare attraverso opportune relazioni con tale paese e attraverso il flusso di informazioni regolari sull'avanzamento del lavoro a monte citato al 3 del presente capitolo), senza che nessuna pressione sia fatta in questo senso.

11 – Piano di rilancio di villaggi abbandonati dell'Unione europea

Potrebbe essere opportuno iniziare un dialogo con gli enti locali e regionali delle zone rurali in spopolamento per proporre l'inserimento di profughi individuali o familiari nelle cittadine e nei villaggi considerati, che costituiscono, molto più delle città e dei sobborghi dove sono i profughi sono generalmente concentrati, una realtà ambientale e sociale non troppo diversa da quella in cui erano tradizionalmente integrati. Questo diminuirebbe lo stress urbano al quale le persone considerate non sono abituate, faciliterebbe la loro integrazione e permetterebbe di rendere dinamici i diversi piani di rilancio rurale che sono in corso di realizzazione in diversi Stati membri dell'Unione europea, includendo, fra le altre attività, lo sviluppo di forme di agricoltura biologica. Inoltre, potrebbe essere proposto ad alcune famiglie Rom di assistere le persone anziane e pensionate o i portatori di handicap, di sviluppare attività culturali con queste persone e di accompagnarle nella vita quotidiana.

Capitolo 8

POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

1 – Osservazione della situazione dei Rrom

Soluzioni soddisfacenti e durature ai problemi dei Rrom nei paesi extra-comunitari potranno essere previste solo nella misura in cui la situazione in questi paesi sarà perfettamente conosciuta e analizzata e i meccanismi di discriminazione identificati, per uscire dalla politica indipendentista ed esercitare una vera pressione politica da parte dell'Unione nei confronti dei regimi ipocriti che continuano a perseguire le loro minoranze più vulnerabili e in particolare i Rrom. Di conseguenza, è importante che l'Unione europea preveda un budget destinato a finanziare borse di studio per giovani Rrom che abbiano la potenzialità di diventare esperti nella valutazione del grado di democrazia di tali paesi, in particolare riguardo alla situazione degli stessi Rrom.

Questo permetterà di rivelare i meccanismi profondi (storici, locali, economici, politici, psicologici, ecc.) che mantengono la ziganofobia e lottare meglio contro di essa.

2 – Condizioni d'adesione

Il trattamento paritario delle minoranze e in particolare del popolo Rrom deve essere un requisito per entrare nell'Unione europea. A questo aspetto va dedicata particolare attenzione, sia da parte del Paese candidato, sia da parte della stessa Unione europea, in un contesto di apertura e monitoraggio, come espresso al punto 1 di questo capitolo, per ottenere maggiore giustizia nei confronti dei Rrom, grazie a una cooperazione che avvenga tanto all'interno dei Paesi candidati che dei Paesi membri.

L'Unione europea, migliorando gradualmente la sua comprensione della problematica relativa ai Rrom e della situazione dei Rrom nei suoi Stati, dovrà esercitare pressioni diplomatiche perché quest'aspetto della democratizzazione sia effettivamente realizzato, perché in caso contrario dichiarazioni ufficiali, Direttive e Risoluzioni resteranno lettera morta.

3 – Cooperazione

L'Unione europea inoltre investirà nello sviluppo delle comunità locali e sorveglierà molto attentamente l'accesso della gente Rrom a questi investimenti. Ogni volta che l'analisi lo dimostrerà utile, sarà possibile che le comunità Rrom ottengano l'intervento finanziario specifico assegnato a loro dall'Unione europea, ma le analisi documentate saranno effettuate sempre in modo che i destinatari degli aiuti, siano essi Rrom o non Rrom, non possano monopolizzare i, per finalità negative. E' inoltre importante formare esperti ben preparati in etnopsicologia, specificamente per ogni Paese e comunità considerati, con una competenza pratica.

L'investimento in tale tipo di analisi e nella formazione degli esperti permetterà un vantaggio considerevole in termini di redditività degli aiuti così concessi. Alcuni Rom già residenti nell'Unione europea possono agire, seguendo una specifica formazione, come esperti e interfacce.

4 – Istruzione, contatti e scambi

a) Ausilio alla formazione, nei paesi dell'Unione europea, rivolto a studenti universitari e di altre scuole, dotati di particolare talento, provenienti da tutti i Paesi europei e da fuori (quando la formazione inizia a un'età molto giovane, consente di apprendere i valori morali che vengono trasmessi anche solo formalmente, senza che appartengano alla cultura di base della popolazione); addestrascuola ed agli studenti universitari particolarmente di talento da tutti i paesi europei e dalla parte esterna (quando la formazione inizia l'addestramento è giovane che molto iniziato permette l'apprendimento dei valori morali che sono insegnati a spesso soltanto come questione di forma in determinati paesi, senza la loro appartenenza alla cultura di base della popolazione).

b) Sostegno alla formazione, nei Paesi Ue, a livello scolastico e universitario, nei riguardi degli elementi particolarmente dotati di talento.

- c) Costituzione, grazie anche all'impiego dei giovani così preparati, di centri di formazione, che permettano di trasmettere in loco il progetto formativo-educativo.
- d) Istituzione dell'insegnamento a distanza, che permetta di completare l'insegnamento ricevuto sul posto e migliorare con un supporto didattico a distanza, personalizzato, ciò che le tecnologie moderne permettono, con investimenti molto bassi. Il bilancio per questo progetto dovrà dunque coprire soltanto il lavoro degli insegnanti a distanza.
- e) Insegnamento effettuato in modo sostanziale in "Rromani" (lingua Rom), a partire dalle materie fondamentali, quindi in sostegno della scolarità dal momento che tale condizione è imperativa, perché i bambini, una volta cresciuti, trasmettano la lingua Rromani ai loro figli (normalmente si trasmette ai figli la lingua che si è studiata a scuola).
- f) Attuazione di programmi e attività educative in lingua Rromani per mantenere un livello sufficiente di scambio in questa lingua, anche per li singoli individui, per disancorarla dal semplice livello domestico di impiego linguistico.
- g) diffusione mediante trasmissioni radio in diverse lingue, in particolare in Rromani, di una vera istruzione alla democrazia e ai Diritti dell'Uomo.
- h) Sistema di tirocinio professionale remunerato di un anno o due per giovani Rrom dei Paesi dell'Europa orientale, centrale e balcanica, ospitati e inquadrati nell'Unione Europea secondo uno schema che esiste già, in particolare in Germania, per i giovani di alcuni Paesi dell'Europa orientale. Durante il tirocinio i giovani possono acquisire competenze professionali di buon livello, un piccolo capitale destinato a essere reinvestito nel loro Paese ed una nuova percezione della società (riunioni finalizzate alla comprensione dei meccanismi sociali dovrebbero accompagnare questi tirocini); allo stesso tempo, potranno contribuire a rinverdire le conoscenze linguistiche e l'eredità culturale di quei Rrom, Sinti e Kalé dell'Unione europea che hanno perso questo patrimonio e che potrebbero recuperarlo.

Capitolo 9

VITA INTELLETTUALE

1 – Conoscenza e documentazione

La diffusione di una conoscenza veritiera del popolo Rrom è sicuramente necessaria per una migliore armonia delle popolazioni in Europa. Sforzi di ricerca, finanziamento e studio (borse scolastiche e universitarie), progetti editoriali, in particolare in lingua Rromani, di traduzione, di divulgazione delle conoscenze, di sviluppo

dei mass-media dovranno essere effettivamente impegnati perché la conoscenza dei Rrom e una percezione migliore di questa nazione faccia parte della cultura elementare di ogni cittadino europeo.

2 – Lingua Rromani

Esiste una lingua Rromani comune, chiamata “Rromani moderno” o “Lingua del raggruppamento”: la sua origine risale all’India medioevale, arricchita da elementi persiani, bizantini, caucasici ed europei. Le sue varianti si trovano un po’ ovunque in Europa mentre i suoi principi sono stati definiti al primo Congresso dei Rrom a Londra nel 1971 (uguaglianza di valore dei diversi dialetti, necessità di una convergenza verso una lingua comune e moderna, alfabeto comune ecc.). La sua codifica (alfabeto e suo funzionamento poliletterale) è stata approvata dal 4° Congresso dei Rrom a Varsavia nel 1990 e la sua normalizzazione continua in modo molto soddisfacente. Il congresso di Varsavia ha anche definito il Rromani come “la lingua nazionale del popolo Rrom”. L’Unione europea riconosce questa lingua come una delle lingue di cultura dell’Europa moderna, ne incoraggia l’impiego in tutti i livelli della vita quotidiana (insegnamento, stampa, radio e televisione, edizione, vita artistica e letteraria ecc.) e l’uguaglianza rispetto alle altre lingue d’Europa; riconosce il principio poliletterale che presiede al suo impiego (rispetto di tutti i dialetti in tutti i loro elementi, con la sola eccezione degli elementi che ostacolano l’intercomprensione e il funzionamento fluido come lingua di comunicazione moderna); si impegna a contribuire alla sua promozione perché quest’uguaglianza sia raggiunta di fatto, in particolare nei settori considerati al capitolo 8.

3 – Razzismologia

La ziganofobia assume forme sempre più variate, sempre più complesse (mescolate alla corruzione, alla demagogia, a lotte di potere ecc.) e sempre più imprevedibili. È indispensabile che ricerche scientifiche siano orientate verso l’identificazione di questi fenomeni, la raccolta e l’analisi di dati concreti e una comune riflessione su tale corpus di informazioni, per arrivare a una comprensione allo stesso tempo specifica e globale dei meccanismi considerati, in relazione con le altre forme di razzismo. Solo così si può sperare nell’identificazione e attuazione di soluzioni che permettano di ridurre il razzismo e la ziganofobia e di prevenirne le manifestazioni ogni volta che sia possibile. Quest’esperienza sarà naturalmente da dividere con tutte le altre minoranze che si trovano in una situazione simile.

4 – Finanziamento

L’Unione europea verificherà con cura che i finanziamenti per queste diverse iniziative non cadano nel monopolio di una persona o di un ristretto gruppo di persone, ma che la concezione, l’erogazione dei fondi, la realizzazione dei progetti finanziati e i controlli siano pubblici, trasparenti e distribuiti fra i gruppi diversi dopo attente verifiche in ogni caso. Il pluralismo sarà uno dei principi di funzionamento e controlli rigorosi sui rendimenti degli aiuti e investimenti permetteranno d’identificare abbastanza rapidamente quali siano i partecipanti affidabili e coloro che siano al contrario in difetto. Saranno realizzati strumenti di ascolto, relazione e consulenza affinché ciascun partecipante sia messo in grado di conoscere ogni aspetto effettivo, non solo formale, del progetto in cui è coinvolto. La formazione d’una nuova generazione di Rrom, grazie a borse di

studio, dovrebbe permettere il raggiungimento, sulla scena europea, di un numero importante di nuovi partecipanti competenti, dediti alla causa comune (allo stesso tempo dei Rrom e della società che costituisce l'Unione europea) e caratterizzati da una probità esemplare.

5 – Parità di trattamento

In qualsiasi attività, le retribuzioni saranno identiche per lavoro e competenze uguali; non si richiamerà alcun concetto di “motivazione etnica” per giustificare la richiesta di lavoro disinteressato (volontariato) al Rrom, quando il non Rrom è remunerato. Per contro, quando un non Rrom effettuerà lavoro disinteressato o in parte disinteressato, sarà chiesto che i Rrom che vivono in condizioni simili offrano a propria volta lavoro disinteressato o parzialmente disinteressato.

Capitolo 10

LAVORO, CASA, IGIENE E SALUTE

1 – Lavoro e ambiente

L'importanza attribuita a istruzione e formazione ridurranno gradualmente, ma sostanzialmente, i problemi di sottoimpiego che influisce in modo drammatico sulla popolazione Rrom. Un migliore livello di preparazione aumenterà la consapevolezza di intraprendere con convinzione progetti individuali e collettivi. Un aiuto particolare sarà fornito al recupero di lavori tradizionali dove i Rrom posseggono un “know-how” significativo e che rischiano di perdersi, in particolare alcune forme di lavoro dei metalli, che possono essere riutilizzati, le attività legate all'ambiente (recupero, riciclaggio ecc.), l'arte e l'intrattenimento. Naturalmente, ogni volta che si interverrà in tali settori, il sostegno sarà anche orientato alla realizzazione in altri campi di attività professionale, poiché non è auspicabile limitare una popolazione in un “ghetto” professionale.

2 – Alloggio, igiene e salute

La realizzazione delle condizioni di base enunciate sopra permetterà ipso facto ai Rrom di accedere alle abitazioni che preferiscono, ivi compresa la possibilità di restare in caravan o tende se questo è il desiderio di una famiglia o di un gruppo. In tutti i casi, le condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni interessate dovranno essere soddisfatte automaticamente, così che possano accedere senza ostacoli a un livello di salute e di controllo medico corretti.

3 – Finanziamento

È chiaro che il programma presentato sopra richiede un finanziamento adeguato, fatto che non deve ostacolare la sua realizzazione, nella misura in cui Rrom (con Sinti e Kalé) rappresentano quasi il 2% della popolazione dell'Unione europea e apportano il loro contributo con il lavoro e le imposte, secondo le norme specifiche dei diversi Stati membri.

Capitolo 11

RAPPRESENTATIVITÀ, PARTECIPAZIONE E AUTORITÀ

1 – Rappresentanza attuale

- a) Storicamente i Rrom hanno avuto rappresentanti di due tipi: i detentori di un'autorità decisionale nella comunità e quelli destinati soprattutto a fungere da portavoce e/o da mediatori con gli enti locali. A volte le due funzioni erano svolte dalla stessa persona, che portava nomi diversi secondo le regioni (patriarca, gitano di rispetto, voivoda, vajda, bulibasha (capo), principe, re ecc.). Questi titoli erano a volte ereditarie. Inoltre, il possesso di tale titolo nel gruppo non era sempre motivato dalle qualità personali di colui che lo rivestiva, ma molto spesso dalla sua ricchezza e dal suo potere economico: il controllo delle attività di commercio e servizi.
- b) Nel corso della storia, spesso sono state elette dagli stessi enti locali, quali rappresentanti delle comunità Rrom, persone che si sentivano obbligate ad accettare quella funzione.
- c) Da qualche anno, sono apparsi un certo numero di capi carismatici di influenza localizzata e spesso effimera.
- d) Quanto a dirigenti Rrom eletti democraticamente, la dispersione dei Rrom in decine di Stati, le difficoltà di contatto fra Rrom di diversi Paesi, il rifiuto da parte delle autorità di riconoscere l'esistenza di una nazione Rrom, la carenza di preparazione politica che caratterizza la nazione stessa e diversi altri ostacoli oggettivi non hanno ancora permesso il loro avvento.

2 – International Romani Union (IRU)

Tutte le rappresentanze citate sopra sono locali e relativamente fragili. In una prospettiva allo stesso tempo europea e democratica, l'organizzazione che, in quest'inizio di XXI secolo, resta la più rappresentativa della nazione Rrom è l'International Romani Union (IRU), fondata nel 1971, in occasione del suo primo congresso a Londra. L'IRU è una ONG di categoria 2 all'ONU (con un rappresentante all'Assemblea generale).

3 – Evoluzione della rappresentatività

- a) È vivamente auspicabile che la rappresentanza democratica fondata sul conteggio dei suffragi si sviluppi nell'ambito del popolo Rrom, parallelamente all'educazione civica e democratica rivolta al bene comune, sia quello della comunità Rrom che quello della società europea in generale. Quando possibile, l'esercizio dell'autorità sarà collegiale (almeno tre persone) e si appoggerà sulla massima partecipazione degli interessati, che avranno diritto di informazione sulle decisioni e attività delle loro autorità come pure di reazione verso tali decisioni, questo fino alla revoca secondo procedure che saranno stabilite in tempi e luogo opportuni.
- b) Inoltre, può essere auspicabile in alcuni casi che sussista una certa autorità consuetudinaria, articolata e complementare sia verso l'autorità democratica, sia verso le forme locali dei diversi gruppi. Un esercizio

ragionevole e saggio di quest'autorità e rappresentanza mantiene l'armonia fra l'aspetto democratico e quello consuetudinario; in caso di contraddizione palese fra i due, e se è impossibile raggiungere un'intesa (per esempio, un compromesso), l'aspetto democratico normalmente prevale. Un'attenzione particolare va dedicata a prevenire il rischio che rappresentanti politici possano creare una casta politica isolata, che viva separata dalla comunità Rrom.

4 – Qualità dei rappresentanti; settorializzazione elettorale

Quattro virtù fondamentali saranno richieste: la competenza (nell'accezione più ampia del termine), l'onestà (che comprende anche la devozione al bene della comunità Rrom e a quello della società europea in generale), l'appoggio popolare (espresso da suffragi o no) e l'appartenenza alla comunità Rrom (in qualsiasi forma). Le prime due prevalgono sulle seconde. In nessun caso l'identità etnica o il sostegno popolare potranno essere criteri esclusivi di designazione dei rappresentanti, in assenza di competenza e onestà acclamate. Queste due qualità, così difficili da stabilire (come in qualsiasi comunità), resteranno i criteri fondamentali di adesione a responsabilità formali che rimangono da definire in tempi e luogo opportuni. La settorializzazione elettorale per l'elezione di rappresentanti sarà operata su base di comuni o di zone regionali, conformemente a un nuovo sistema ancora da elaborare, eventualmente secondo criteri non geografici, e normalmente senza relazione con le frontiere.

5 – Primato dell'azione e della partecipazione sulla rappresentanza

Uno sforzo educativo molto particolare sarà effettuato per ottenere l'abbandono delle abitudini ereditate presso diversi regimi locali, che comprendono l'esercizio dell'autorità e/o della rappresentanza come una prerogativa dispotica, una funzione onoraria o uno strumento per raggiungere fini personali. L'idea di un'estesa partecipazione di tutti i Rrom alle discussioni, decisioni e attività sarà sistematicamente incoraggiata tramite un'istruzione adeguata, cominciando fin dalla più giovane età. Nuove forme, sempre più efficaci, di partecipazione saranno studiate progressivamente. Un obiettivo basato sui risultati sarà imposto ai rappresentanti così come il dovere di rendere conto del proprio operato, pena la sanzione della revoca, citata sopra.

6 – Diritto consuetudinario

L'esercizio del diritto consuetudinario Rrom (Rromani kris) sarà rispettato nella sua ideologia fondamentale, rappresentata da una priorità della riconciliazione rispetto alla giustizia formale. I suoi campi di attività saranno tuttavia definiti di modo che non entrino in conflitto con i diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali. Inoltre, una decisione non sarà esecutiva se non con il libero accordo delle parti divergenti, avendo ciascuna di loro avendo il diritto inalienabile di fare appello presso un'altra giurisdizione, qualora lo ritenga opportuno.

7 – Parità fra uomini e donne

La parità fra uomini e donne non è un fine in sé, poiché non ci sono legami diretti fra tale condizione e equità delle decisioni, ma uno sforzo permanente e sistematico sarà compiuto per raggiungere tale parità presso tutti

gli organi di rappresentanza e di autorità, compreso il diritto consuetudinario, questo non attraverso decisioni specifiche, ma tramite un processo educativo sostenuto da uno sforzo costante di persuasione.

Capitolo 12 SIMBOLI, COLORI ECC.

1 – Bandiera Rrom

Il 1° congresso dell'International Union Romani, tenutosi a Londra nel 1971 ha definito la bandiera del popolo Rrom come una ruota di carro rossa, che riprende tutta la simbologia indiana della ruota, centrata su fondo bicolore: la metà superiore blu, che simboleggia il cielo, padre infinito dell'Umanità, e la metà inferiore verde, che è emblema della sua madre fertile, la terra. Questa bandiera può essere issata durante le feste e nel corso di eventi diversi, sempre accompagnata da bandiere dell'Unione europea e del Paese in cui si celebra l'avvenimento. È auspicabile che appaiano anche le bandiere delle altre comunità vicine. Le varianti stilizzate artisticamente e interpretate ex novo della bandiera Rrom saranno sempre preferite alle rappresentazioni ne varietur.

2 – Colori simbolici

La tradizione Rrom riconosce quali colori simbolici i colori caldi (rosso, giallo e arancione principalmente) mentre il verde ed il blu, colori della bandiera, si ricollegano alla coscienza politica Rrom emergente.

3 – Inno Rrom

a) Il canto “Gelem, gelem, la cui musica è una melodia popolare del Banato e le parole sono stata composta da Jarko Jovanovic durante una sua visita presso il lager di Struthof, è diventato spontaneamente, nel corso degli anni e per la sua popolarità, l'inno nazionale del popolo Rrom. È stato consacrato in questa funzione dal Congresso di Ginevra del 1978, mentre il Congresso di Varsavia del 1990 ne ha pubblicato il testo ufficiale in quattro strofe.

b) A differenza degli inni della maggior parte delle nazioni, l'inno Rrom “Gelem, gelem” può essere interpretato secondo tutti gli stili di musica Rrom tradizionali o di creazione (orientale, romancero, flamenco, rumba ecc.), nella misura in cui il suo carattere di dignità (le strofe 2 e 3 evocano il Samudaripen, il genocidio perpetrato dai nazisti contro i Rrom) sia rispettato. Questa libertà di interpretazione esprime la ricchezza delle tradizioni culturali dei Rrom e il rispetto che i diversi gruppi nutrono gli uni verso gli altri. In compenso, la linea melodica e le parole sono fisse.

CONCLUSIONE

L'Unione europea riconosce che il lavoro da svolgere è molto ampio, che implica una cooperazione seria e ragionata fra tutti gli Stati membri, che diverse componenti di ogni Stato membro devono concertare programmi ben definiti, seguiti da un lavoro effettivo e non formale.

Tali cambiamenti devono svilupparsi al di fuori da qualsiasi idea preconcepita, che sia favorevole o sfavorevole ai Rrom e devono essere intrapresi in modo radicale. Nonostante le difficoltà innegabili, il progresso dell'umanità, la credibilità della democrazia e la stabilità del continente dipendono anche dall'integrazione della nazione Rrom, che deve avvenire con dignità e nel rispetto della sua ricchezza culturale in seno alla famiglia delle altre nazioni europee. Sforzi di bilancio e diplomatici dovranno essere compiuti, i primi soprattutto per finanziare borse di studio a giovani Rrom, i secondi perché gli Stati realizzino effettivamente un cambiamento radicale riguardo alla situazione delle comunità formate da Rrom cittadini degli Stati dell'Unione, affinché raggiungano la stessa posizione di benessere e dignità che qualsiasi cittadino e qualsiasi comunità, in Europa, hanno il diritto di esigere.

L'Unione europea lancia un appello ai Rrom (inclusi Sinti e Kalé) e alle loro strutture perché si impegnino attivamente in una partecipazione effettiva al programma esposto dal presente documento, elaborato in modo congiunto da RANELPI (Rromani Activists Network on Legal and Political issues) e dall'Unione europea.

Contatto:

Unione Rromani Internazionale (presidenza) : stahiro.irul@neostrada.pl

o/e

La voix des Rroms: lavoixdesrroms@gmail.com

Disponibile e scaricabile in

Inglese, francese, ungherese, italiano, polacco, rumeno e slovacco sull sito www.rroma-europa.eu